

COMUNE DI MARANO TICINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE RISCOSSE
MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 31.03.2017

Sommario

1) Oggetto e ambito di applicazione.....	3
2) Definizione agevolata delle somme non riscosse.....	3
3) Istanza del debitore e termini	3
4) Definizione agevolata per le dilazioni in corso	4
5) Effetti in caso di inadempimento	5
6) Rigetto delle istanze di definizione agevolata	5
7) Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento	5

1) Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, disciplina la definizione agevolata delle entrate relative all'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I., non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2016, dal comune di Marano Ticino.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
3. Sono escluse dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
4. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

2) Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. dovute al Comune di Marano Ticino, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

3) Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Marano Ticino, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla

pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.maranoticino.no.it, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

2. L'istanza può essere consegnata, allegando fotocopia del documento d'identità, direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r o PEC. L'istanza si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data del rapporto di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
3. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale il debitore intende effettuare il pagamento, tra le seguenti opzioni:
 - a) Rata unica entro il 30.09.2017
 - b) Pagamento dilazionato in massimo cinque rate, con prima rata a decorrere dal 30.09.2017 e successive scadenti alla fine di ogni trimestre solare successivo (30.09.2017 – 31.12.2017 – 31.03.2018 – 30.06.2018 – 30.09.2018);
4. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione della pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
5. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giornaliera.
6. Il comune trasmette al debitore, entro il 31.07.2017, apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate e le modalità di pagamento.
7. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari, né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

4) Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute relativamente ai carichi indicati all'art. 1, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune.
2. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
 - b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
 - c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;

- d) in ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

5) Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

6) Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine indicato all'art. 3 comma 6, il Comune rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.

7) Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente (D.L. 193/2016)
3. Il termine di 30 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.maranoticino.no.it
4. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.